NR. 521 /2016 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - STRANIERI

Nella persona del Presidente Dott. Francesco Mazza Galanti,
ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nella causa, n. 521/2016 R.G., promossa da: nato a Casamance (Senegal) 1976, difeso dall'Avv. Alessandra Ballerini ed elettivamente domiciliato in Genova, Salita Salvatore Viale n. 5/2 presso lo studio del difensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Senegal, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 9.10.2015 (a lui notificato il 24.11.2015), con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.

Il difensore del richiedente protezione, dopo aver formalizzato istanza finalizzata ad ottenere la rimessione in termini, ha chiesto: 1) in via principale la declaratoria in capo al ricorrente della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954 e dal relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967); 2) in via subordinata, la declaratoria in capo al ricorrente della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; 3) in via di estremo subordine la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari anche ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio, mentre la Commissione Territoriale, lo stesso giorno dell'udienza originariamente fissata, vale a dire il 22.6.2015, ha fatto pervenire una relazione, sottoscritta dal Presidente Coordinatore, nell'ambito della quale venivano esposte le ragioni per cui era stata respinta la richiesta di

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

protezione internazionale formulata dal A tale relazione è stata allegato il verbale delle dichiarazioni rese dall'istante avanti alla Commissione nell'audizione personale il 9.10.2015, nonché il provvedimento di diniego emesso in pari data dalla Commissione, documenti, peraltro, già prodotti dal difensore del ricorrente.

All'udienza del 22.6.2016 che, previe intese con il difensore del richiedente protezione si è svolta in assenza della parte, è stata trattata esclusivamente l'istanza di rimessione in termini e, all'esito della discussione del difensore, questo giudice si è riservato la decisione. Con separato provvedimento, in data 29.7.2016, la richiesta di rimessione in termini ha trovato accoglimento per le ragioni illustrate nella suddetta ordinanza che deve qui intendersi integralmente richiamata.

L'interessato è comparso all'udienza di rinvio del 9.9.2016 e ha confermato, nella sostanza, quanto affermato avanti alla Commissione, rendendo le ampie dichiarazioni riportate nel verbale di udienza cui è possibile fare integrale rinvio.

Il difensore ha insistito come in ricorso chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata inammissibile la documentazione tardivamente trasmessa dalla Commissione Territoriale e, comunque, contestando il merito della relazione sottoscritta dal Presidente Coordinatore. In sede di discussione sono stati versati in atti, una serie di documenti ritenuti utili ai fini della decisione e, precisamente: 1) attestato di frequenza al Corso di lingua italiana per stranieri (in data 17.12.2014 e 27.5.2015) organizzato dal Circolo Operaio di 2) certificato di iscrizione e frequenza alla classe "1 A1E Alfabetizzazione" del Centro per l'istruzione degli adulti in Genova in data 21.1.2016; 3) attestato di partecipazione al Corso "Food Security" tenutosi tra il 10.5 e 17.7.2016; 4) relazione social di Genova in data 20.6.2016; 5) certificato medico Ospedale Galliera in data 9.12.2015; 6) certificato medico U.O. Neurologia in data 19.2.2015; 7) "Viaggiare sicuri valido al 7.9.2016; 8) tre sentenze "favorevoli", relative a cittadini del Senegal emesse dal Tribunale di Genova XI Sezione civile.

Al termine della discussione orale, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e questo giudice si è riservata la decisione.

Venendo alle dichiarazioni del va detto che il richiedente, anche nell'ambito di questo giudizio, ha ribadito il contenuto della sua audizione in sede amministrativa.

Tutto ciò precisato, prima di entrare nel merito della presente decisione, appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzi tutto, l'art. 2 del D. Leg.vo 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In particolare l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Per quanto concerne il tema della protezione internazionale, sotto un profilo più generale, anche in risposta alla richiesta di "diritto all'asilo" formulata dal legale del ricorrente, è opportuno ricordare che, con la sentenza 26 giugno 2012 n. 18549, la Corte di Cassazione, ha dichiarato esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e, preso atto del contesto normativo costituito dal D. Leg.vo n. 19 novembre 2007 n. 251 (come si è detto attuativo della Direttiva 2004/83/CE) e dall'art. 5 del D.Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

In via preliminare, va accolta l'eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla inammissibilità delle produzioni provenienti dal Ministero dell'Interno e, segnatamente, dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di Genova. Nella specie, pur non essendo stata effettuata alcuna costituzione in giudizio, trova applicazione l'art. 702 *bis*, commi 3 e 4, c.p.c., da cui si può ricavare che non solo il deposito della comparsa di costituzione

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

ma anche la mera produzione dei documenti offerti "in comunicazione" deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Per completezza va tuttavia detto che, al di là del (già prodotto) verbale delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale dall'odierno ricorrente, il documento pervenuto dalla Commissione si limita, da un lato, a riassumere la richiesta del e il quadro normativo di riferimento, dall'altro, ad esporre le ragioni per cui le sue richieste di protezione sono state respinte, venendo così, almeno in parte, reiterato il contenuto del provvedimento negativo emesso.

Venendo al caso di specie, la Commissione Territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, allontanatosi "sostanzialmente" dal suo paese per ragioni prettamente economiche, considerando che gli elementi forniti a sostegno della richiesta di protezione facevano ritenere "non sussistenti" rischi di persecuzione, e che neppure sussisteva il timore di subire un danno grave ai sensi dell'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007. Il aveva dichiarato di essere in possesso della qualifica di saldatore e di avere chiesto dei soldi in prestito per comprarsi delle attrezzature ("per fare la saldatura elettronica" e anche "per tagliare gli alberi"), consegnando al creditore i documenti della casa di sua proprietà a garanzia del debito. Egli precisava di avere aperto (a Sinbadi Balanta nel Casamance) anche un piccolo negozio di alimentari, "razziato da una banda armata la quale (a mezzo di violenze e di minacce di morte) si sarebbe impadronita delle derrate presenti nello spaccio, di tutto il suo denaro e anche delle attrezzature, togliendogli di fatto la possibilità di riavviare la sua attività e di proseguire nella restituzione del debito" (così testualmente la Commissione nella motivazione del provvedimento impugnato). Il richiedente protezione aveva aggiunto che il creditore, pur lamentando il mancato saldo del dovuto, non si era ancora impossessato della casa che rimaneva nella disponibilità della sua famiglia.

Per completezza, va detto che il aveva precisato di avere già chiesto asilo prima in Camerun (nazione che aveva raggiunto, come meglio chiarito in questo giudizio, attraversando il Mali, il Burkina Faso e il Benin, avendo lasciato il suo paese nel gennaio del 2013), dove gli era stato concesso un permesso di tre mesi; scaduto il permesso, per evitare di essere arrestato, aveva seguito il suggerimento di un conoscente e si era spostato in Libia (nell'agosto del 2013) passando per il Ciad e per il Niger. Infine, poiché a Tripoli non veniva pagato per il suo lavoro e nel suo paese non poteva tornare ("per via del debito e della guerra"), si era imbarcato e aveva raggiunto l'Italia nel settembre del 2014. Il richiedente protezione ha voluto precisare che in Libia (dove era appena cominciata la guerra e dove lui aveva trovato un lavoro come saldatore) era stato ferito al braccio sinistro, con la conseguenza che alcune dita "non gli funzionavano più bene" e che, con la mano sinistra, non gli era possibile fare niente. Egli ha precisato di essere sposato e di avere due figli in tenera età, con la sottolineatura che i suoi genitori erano morti e che delle sue tre sorelle, due erano sposate mentre la terza si era trasferita in Gambia.

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

Ritiene, invece, questo giudice che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad avere tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, ha sostanzialmente riferito la stessa versione dei fatti, sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale e, nel corso della udienza avanti a questo Tribunale, è parso del tutto attendibile e credibile, ciò in quanto le sue complessive dichiarazioni sono risultate coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre. Il ricorrente, come meglio precisato nell'ambito del presente giudizio, ha lasciato il suo paese non solo per le menzionate problematiche economiche ma anche perché i ribelli che lo avevano depredato costituivano una minaccia permanente. A questo proposito, va detto che egli ha spiegato nel dettaglio la delicata situazione del Casamance, spiegando che delle due etnie che avevano dato vita alla lotta per l'indipendenza della regione, i dioula e i mandingo, solo i primi avevano mantenuto in vita la guerriglia; più precisamente la sua etnia, quella dei mandingo, subiva le recriminazioni e le rivendicazioni dei dioula per il fatto di non partecipare più alla guerriglia; in sostanza si verificavano vere e proprie aggressioni nei confronti dei mandingo, ed anche la rapina di ogni suo avere che egli aveva subito era il frutto di questa situazione.

Prima di affrontare il merito del procedimento in esame, va ricordato che la difesa del ricorrente, con un ultimo motivo, ha sostenuto anche la nullità del provvedimento impugnato lamentando la violazione della vigente normativa che prevede la traduzione degli atti amministrativi in una lingua conosciuta dal diretto interessato. In relazione a tale aspetto, va osservato la doglianza in questione non appare condivisibile in quanto la mancata traduzione del provvedimento della Commissione nella lingua natale del destinatario, come si ricava dall'ampiezza e dalla completezza degli argomenti difensivi esposti in ricorso, non ha minimamente leso il diritto di difesa del ricorrente.

Tutto ciò precisato, ribadita la credibilità del richiedente, non ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. I fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ma neanche di un rischio, in caso di rientro, di un danno grave ed individuale alla vita del ricorrente, con conseguente esclusione anche dei presupposti per la protezione sussidiaria. In proposito va sottolineato che, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D. Leg.vo n. 251/2007, per riconoscere la suddetta protezione sarebbe necessario potere affermare che in Senegal, in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, esista una "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato". Sul punto, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, va tenuto presente che: a) "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

un paese, di norma, non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e considerando 35 della Direttiva 2011/95 UE); b) "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" costituiscono "danno grave" ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lett. c) degli artt. 15 della Direttive sopra richiamate); c) "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (si v. Corte di Giustizia UE, 17 febbraio 2009); d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere "quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro") l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione risiede nel livello di violenza che ne deriva (si v. Corte di Giustizia UE, 30 gennaio 2014, Diakité). Nella pronuncia da ultimo citata, la Corte ha ricordato che "mentre nella proposta della Commissione che ha portato all'adozione della Direttiva la definizione di danno grave (...) prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" (punto 29). Ciò precisato, in conformità della giurisprudenza di questo Ufficio (si v. per tutte Trib. Genova, ord. 30 giugno 2016, Kora), si deve escludere che nel Senegal sussista una vera e propria situazione di conflitto armato come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza richiamate.

Ritiene, peraltro, questo Ufficio che sussistano, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria. E, infatti, proprio con riguardo alla regione di provenienza del ricorrente (il Casamance), come evidenziato anche dal predetto, esiste un conflitto "separatista" che ormai da molti anni sta logorando il Paese. Si consideri che il Casamance, situato nel sud del paese tra la Guinea e il Gambia, è una regione ricca di risorse (legno, tek, riso) che già dagli anni sessanta ha rivendicato la propria autonomia, negata dal governo centrale. La situazione già conflittuale si è aggravata quando la terra è stata espropriata all'etnia locale dei Dioula (di culto animista), affidando ad una minoranza musulmana del Nord la gestione dei campi da coltivare e lo sviluppo delle infrastrutture (si v. in arg. Trib. Genova cit.). E' stato segnalato che l'accordo di pace tra il governo centrale e il Movimento separatista, stipulato nel 2005, non ha avuto esito positivo nel senso che, dopo un periodo di stabilità, tra la fine del 2010 e

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

l'inizio del 2011 gli incontri si sono riacutizzati. In questo sia pur critico contesto, questo Tribunale ha già avuto modo di osservare (si v. ancora Trib. Genova cit.) che nella regione del Casamance non si può ritenere sussistente "una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato", ciò in quanto gli scontri tra i ribelli e le orze di sicurezza senegalesi si verificano saltuariamente e fuori dai centri abitati. Tuttavia, come bene evidenzia il credibile racconto del ricorrente, nella sua regione di provenienza, sussiste un contesto di grave emergenza umanitaria che integra, in caso di rientro nel paese, una condizione di specifica estrema vulnerabilità (sulla quale si v., tra le altre, Cass. n. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Va, inoltre, considerato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un buon percorso di integrazione sociale, come emerge, tra l'altro, dalla relazione sociale del . di Genova (il centro che ospita in una sua struttura il , svolgendo anche attività lavorativa a titolo di volontariato.

Sussistendo la menzionata situazione meritevole di tutela umanitaria, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata, *ex* art. 32 comma 3 del D. Leg.vo n. 25/2008, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la circostanza che la pubblica amministrazione non si è neppure costituita nel presente giudizio giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla il provvedimento in data 9.10.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286".

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a nato a Casamance Sedhiou (Senegal) 1976 del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Respinge le altre domande.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente procedura.

Genova, il giorno12 settembre 2016.

IL GIUDICE

Francesco Mazza Galanti

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6